



Bruxelles
GROW.D.2/JB/LK/AS

GRUPPO DI ESPERTI DI ARTICOLI PIROTECNICI

Oggetto: classificazione degli articoli pirotecnici destinati a fini di svago

Il presente documento, realizzato dai servizi della Commissione responsabili della regolamentazione degli articoli pirotecnici nell'UE, ha lo scopo di fornire orientamenti a fini di coerenza, nell'ottica del raggiungimento di un accordo con tutti gli Stati membri o con la maggior parte di essi. Si fa tuttavia presente che gli Stati membri non sono vincolati giuridicamente ad aderire all'interpretazione fatta propria nel presente documento, in quanto solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare interpretazioni autorevoli in merito al contenuto del diritto dell'Unione.

Il presente documento fornisce orientamenti sulle modalità di classificazione degli articoli pirotecnici per il pubblico nell'ambito delle categorie dei fuochi d'artificio (F1-F3), da un lato, e degli altri articoli pirotecnici della categoria P1, dall'altro, in funzione dell'uso specifico per essi previsto. Gli orientamenti qui forniti non valgono per i dispositivi di accensione¹ della categoria P1 e per gli articoli pirotecnici per veicoli della categoria P1.

Gli orientamenti qui forniti sono stati avallati dal gruppo di esperti di articoli pirotecnici (E01323) in occasione della riunione del 4 dicembre 2020 e trasmessi al forum degli organismi notificati per gli articoli pirotecnici e al gruppo ADCO per gli articoli pirotecnici.

1. CONCLUSIONI

- 1) Ai sensi della direttiva 2013/29/UE² sugli articoli pirotecnici (di seguito la "direttiva"), gli articoli pirotecnici destinati a fini di svago devono essere classificati come fuochi d'artificio³ della categoria F1, F2, F3 o F4. Ciò vale anche per gli articoli pirotecnici destinati *anche* ad *altri* fini.

¹ Secondo la norma EN 16265:2015, Articoli pirotecnici - Altri articoli pirotecnici - Dispositivi di accensione.

² Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).

³ Articolo 3, paragrafo 2: "fuoco d'artificio": un articolo pirotecnico destinato a fini di svago.

- 2) Non sono conformi alla direttiva gli articoli pirotecnici classificati dai rispettivi fabbricanti come "altri articoli pirotecnici" della categoria P1⁴, pur se destinati esclusivamente o parzialmente a fini di svago. Gli organismi notificati non devono rilasciare certificati o approvare sistemi di qualità per tali articoli pirotecnici, mentre le autorità di vigilanza del mercato devono prendere i provvedimenti previsti dalla direttiva per i prodotti non conformi.
- 3) Qualora sussistano fondati motivi per ritenere che un determinato articolo pirotecnico, quantunque classificato dal fabbricante come P1, sia in effetti destinato esclusivamente o parzialmente a fini di svago, può esserne presunto il fine dello svago, a meno che il fabbricante non dimostri che per l'articolo pirotecnico in questione è prevista in via esclusiva una finalità diversa.

2. CONTESTO

- 4) La questione degli articoli pirotecnici destinati a fini di svago e utilizzati dal pubblico a fini di svago, e delle relative conseguenze quali lesioni o danni materiali, è stata segnalata più volte ai servizi della Commissione e discussa in varie sedi pertinenti: il gruppo di esperti di articoli pirotecnici, il gruppo ADCO per gli articoli pirotecnici e il forum degli organismi notificati per gli articoli pirotecnici. Alcuni fabbricanti scelgono di classificare determinati articoli da svago come "altri articoli pirotecnici", principalmente per:
 - a. la volontà di accedere ai mercati di Stati membri in cui le vendite al pubblico di alcuni fuochi d'artificio sono limitate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, mentre per gli articoli P1 non vigono restrizioni;
 - b. la volontà di evitare l'applicazione di requisiti validi per i fuochi d'artificio, come il livello di pressione acustica consentito.
- 5) Per il momento non esistono norme armonizzate per gli articoli pirotecnici P1, se non per gli articoli pirotecnici per veicoli, mentre vi sono norme armonizzate per i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3. Ciò lascia maggiore spazio all'interpretazione dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva per gli articoli P1 rispetto ai fuochi d'artificio, e alcuni fabbricanti ne approfittano classificando i loro articoli pirotecnici come P1.
- 6) La direttiva stessa fissa requisiti diversi per i fuochi d'artificio (allegato I, parte A) rispetto agli altri articoli pirotecnici (allegato I, parte B), pertanto è molto importante che tutti gli articoli pirotecnici destinati a fini di svago siano classificati come fuochi d'artificio e che per essi valgano i requisiti essenziali di sicurezza adattati a tale utilizzo.

⁴ Articolo 6, paragrafo 1, lettera c): altri articoli pirotecnici: i) categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto; ii) categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

3. MOTIVAZIONE

3.1. Classificazione legittima da parte dei fabbricanti

- 7) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, i fabbricanti sono responsabili della classificazione degli articoli pirotecnici da essi prodotti. I fabbricanti sono pertanto tenuti a padroneggiare le descrizioni contenute nella direttiva delle varie categorie di articoli pirotecnici.
- 8) In base all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, un "fuoco d'artificio" è "un articolo pirotecnico destinato a fini di svago". Tutti gli articoli pirotecnici destinati a fini di svago rientrano quindi nelle quattro categorie di "fuochi d'artificio" - "F1", "F2", "F3" e "F4" - di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.
- 9) Si pone pertanto la questione di come classificare gli articoli pirotecnici destinati ad altri fini *in aggiunta* al fine dello svago. Secondo i servizi della Commissione che si occupano di articoli pirotecnici, un articolo pirotecnico destinato a fini di svago è un fuoco d'artificio *anche* nel caso in cui sia destinato a un fine ulteriore. Questa è l'unica interpretazione che consente alla direttiva di conseguire i suoi obiettivi di tutela della salute e dell'incolumità dei consumatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Ciò è dovuto al fatto che un articolo pirotecnico utilizzato *anche* a fini di svago è sicuro per le persone soltanto nel caso in cui sia conforme a tutte le norme previste per tali situazioni.
- 10) L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva descrive due categorie di "altri articoli pirotecnici", denominate "P1" e "P2". Diversamente dai "fuochi d'artificio", gli "altri articoli pirotecnici" non sono definiti all'articolo 3. Dalla descrizione all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), emerge tuttavia chiaramente che le due categorie P1 e P2 comprendono unicamente "articoli pirotecnici *diversi* dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali" (corsivo aggiunto). In altre parole, un articolo pirotecnico che sia un "fuoco d'artificio" non può appartenere alla categoria P1 o P2, in quanto non si tratta di un articolo pirotecnico "*diverso* dai fuochi d'artificio".
- 11) Dalle conclusioni di cui ai paragrafi 9) e 10) deriva che un articolo pirotecnico per il pubblico destinato almeno in parte a fini di svago si configura giuridicamente come un "fuoco d'artificio" ed è pertanto escluso dalla categoria P1 degli "altri articoli pirotecnici" prevista dalla direttiva. In altri termini, il fabbricante che produce un articolo pirotecnico per il pubblico destinato a fini di svago, anche se in aggiunta a un *altro* fine, non deve classificarlo come P1.

3.2. Valutazione da parte degli organismi notificati e delle autorità di vigilanza del mercato

- 12) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, gli organismi notificati sono responsabili, nell'ambito della procedura di valutazione della conformità, della conferma della classificazione, stabilita dai fabbricanti, degli articoli pirotecnici. Da ciò e dalle conclusioni di cui al paragrafo 11) consegue che un organismo notificato che valuta un articolo pirotecnico classificato dal fabbricante come P1, pur avendo tale articolo, in tutto o in parte, un fine di svago, non deve rilasciare certificati o approvare il sistema di qualità per l'articolo pirotecnico in questione.

13) Dalle conclusioni di cui al paragrafo 11) deriva altresì che, qualora un'autorità di vigilanza del mercato constati la presenza, sul mercato che si trova sotto la sua giurisdizione, di un articolo pirotecnico destinato esclusivamente o parzialmente a fini di svago, ma comunque classificato come P1, dovrebbe considerare tale articolo non conforme alla direttiva. Di conseguenza, l'autorità dovrebbe prendere i provvedimenti di cui al capo 5 della direttiva (sorveglianza del mercato dell'Unione, controllo degli articoli pirotecnici che entrano nel mercato dell'Unione e procedure di salvaguardia dell'Unione).

3.3. Onere della prova

14) Le responsabilità degli organismi notificati e delle autorità di vigilanza del mercato per quanto riguarda la classificazione degli articoli pirotecnici sollevano la questione dell'onere della prova.

15) Secondo i servizi della Commissione che si occupano degli articoli pirotecnici, tanto l'organismo notificato quanto l'autorità di vigilanza del mercato dovrebbero innanzitutto tenere conto di quanto dichiarato dai fabbricanti nella pubblicità e sull'imballaggio. Ad esempio, l'immagine di un fuoco d'artificio o di una scena di festa in una pubblicità online o su una scatola indica chiaramente che l'articolo pirotecnico in questione è almeno parzialmente destinato a fini di svago. È difficile immaginare come il fabbricante possa dimostrare, in una situazione del genere, l'assenza del fine dello svago. E anche se il fabbricante dimostrasse che l'articolo pirotecnico è utilizzato *anche* per un altro scopo, dalle conclusioni di cui al paragrafo 11) emerge che l'articolo in questione sarebbe comunque non conforme alla direttiva se classificato come P1.

16) In secondo luogo, l'organismo notificato e l'autorità di vigilanza del mercato dovrebbero effettuare una valutazione obiettiva dell'uso più plausibile dell'articolo pirotecnico. Ad esempio, se l'uso previsto in base alle dichiarazioni del fabbricante è estraneo allo svago ma del tutto irrealistico, si può ben ritenere che l'uso principale, o *di fatto* esclusivo, di tale articolo *sarà* quello dello svago e che il fabbricante deve esserne consapevole quando lo commercializza. A parere dei servizi della Commissione che si occupano degli articoli pirotecnici, quindi, per dimostrare che un determinato articolo pirotecnico può comunque essere classificato come P1, il fabbricante dovrà dimostrare che è effettivamente utilizzato secondo l'uso previsto dichiarato in misura tale che esiste un mercato per l'articolo utilizzato a tale fine.